

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

N. 8



del 27-04-2023

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2023.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 16:50, nell'aula consiliare Cap. Renzo Atzei,

Convocato nelle forme prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, in modalità mista presenza videoconferenza.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ABIS MARIA AGNESE	P	PEIS MARIA TERESA	A
ABIS ANDREA	P	PIRAS FEDERICA	P
ATZORI EMANUELA MARIA	P	PODDA MICHELE	P
COCCO STEFANIA	P	PORCEDDA FEDERICO	P
CONCU ELIO	P	URRACCI ALESSANDRO	P
IBBA LUCA MASSIMO SALVATORE	P		

risultano presenti n. 10 e assenti [n. 1.i](#) Il consigliere Concu partecipa in videoconferenza.

Assume la presidenza Dott.ssa MARIA AGNESE ABIS in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Enrica Olla, il quale svolge i compiti di consulenza giuridico-amministrativo ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lvo 267/2000 ss.mm.ii.;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

La Sindaca propone l'integrazione dell'ordine del Giorno con l'inserimento di un ulteriore punto recante il seguente oggetto "approvazione schema di convenzione ex art. 30 D.lgs 267/2000 con il comune di Villanovaforru per l'utilizzo della compagnia barracellare" il consiglio approva. Si inserisce il suddetto punto al n. 4 dell'ordine del giorno.

La Sindaca illustra la proposta e le modifiche introdotte nel regolamento comunale per l'approvazione della tassa rifiuti (TARI) 2023. Interviene il Responsabile del Tributo Sig.ra Tecla Mascia che approfondisce le modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";
- la L. 481/95 affida all'Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- in particolare, l'articolo 2, comma 12, lett. h), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità *"emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente"*;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione"*, ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, precisando che tali funzioni *"vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 Novembre 1995, n. 481"*;
- la predetta disposizione, in particolare, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità, tra l'altro, la *"definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori"* (lett. b), nonché la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza"* (lett. c);
- con la deliberazione 226/2018/R/RIF, l'Autorità ha disposto l'avvio di un procedimento per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito anche: RU), in coerenza con le sopramenzionate disposizioni della legge 205/17 nonché della legge 481/95;
- con la deliberazione 444/2019/R/RIF e il relativo Allegato A recante il *"Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani"* (di seguito: TITR) l'Autorità ha definito i contenuti informativi minimi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale che devono essere garantiti dai gestori all'utente del servizio;
- con la deliberazione n. 15 del 18 gennaio 2022, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio dei Rifiuti urbani (c.d. TQRIF);

Considerato che sono tenuti al rispetto delle disposizioni del TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali: l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; raccolta e

trasporto; nonché spazzamento e lavaggio strade, ognuno per la propria competenza gestionale, in caso di gestione di distinti soggetti e non di unico gestore;

Dato atto che con la citata delibera l'Autorità ha previsto l'introduzione, con decorrenza dal 1° Gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, differenziati per quattro schemi regolatori, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono;

Atteso che con delibera n.33 del 29/12/2022 il Comune ha approvato lo schema dell'Unica Carta di Qualità della Gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani, allegato alla presente Delibera, a disciplina degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a carico dei Gestori del servizio, conformemente ai principi di cui al TQRIF e allo Schema di livello qualitativo approvato dall'Ente Territorialmente Competente dell'ambito territoriale di riferimento;

Vista la proposta di modifica del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) , predisposta dall'Ufficio Tributi, , che si compone di 38 articoli con il quale viene introdotto l'art. 28 BIS “ Carta Qualità dei servizio TARI”;

Considerato che le disposizioni del TQRIF introdotte da ARERA con Deliberazione n. 15/2021 finalizzate all'approvazione della Carta di Qualità del Servizio Rifiuti hanno avuto particolari rilevanze su aspetti regolamentari della Tassa Rifiuti e, a tal fine, si procede con la modifica regolamentare;

Richiamato l'articolo n. 52 del D.lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'articolo n. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti;

Visti:

- l'articolo n. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 446/97 i quali stabiliscono che: “le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*”;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Considerato che l'art. 3, comma 5-*quiquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe) ha determinato termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: “*a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del Bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”;

Verificato che:

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Dicembre 2022, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali è differito al 31 Marzo 2023”;
- l'art. 1, comma 337 della L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali al 30 Aprile 2023;

Vista la L. 116/2020 di recepimento delle Direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato delle modifiche la D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente);

Richiamato il vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2021;

Ravvisata la necessità di approvare un nuovo regolamento relativo alla disciplina della TARI, quale allegato alla presente delibera;

Visto l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un' addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento”;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU e TARI devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 Ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 Ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con votazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

Di dare atto che la modifica del Regolamento TARI prevede l'inserimento dell'art. 28 BIS “Carta di Qualità del servizio TARI”;

Di approvare il Regolamento TARI allegato alla presente delibera;

Di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2023, ai sensi dell'art. 53, comma 16, del L. 388/2000 e s.m.i.;

Di pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021;

Di pubblicare il Regolamento modificato: - sull'Albo pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi; - in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti;

Di dichiarare, con successiva unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
Dott.ssa MARIA AGNESE ABIS

Il Segretario Comunale
Enrica Olla

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Data 13-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bandinu Simoneta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000

Data 13-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bandinu Simoneta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).